



# CONFINDUSTRIA ROMAGNA

## AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

**Comunicazione AS/S/6320**

**del 06/11/2020**

**a cura di  Davide Ceccato**

---

### COVID – DPCM 3 NOVEMBRE - NOTA AGGIORNATA

---

È stato emanato il DPCM del 3 novembre 2020 che introduce nuove disposizioni in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre. Viene abrogato e sostituito il DPCM del 24 ottobre. Il provvedimento introduce una classificazione del territorio in base all' andamento epidemiologico in tre zone in corrispondenza dello **scenario livello di rischio** (in ordine decrescente):

- a) Zona GIALLA (art 1) - **EMILIA ROMAGNA, VENETO, MARCHE, TOSCANA, PIEMONTE, MOLISE, ABRUZZO, SARDEGNA, CAMPANIA, LIGURIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, BASILICATA UMBRIA, TRENTO, BOLZANO;**
- b) Zone Arancione (art 2) **PUGLIA SICILIA**
- c) Zone ROSSA (art 3) - **CALABRIA LOMBARDIA PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

Le zone di cui ARANCIONI e ROSSE sono individuate con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici in ragione dell' andamento del rischio epidemiologico (alle zone lettera ARANCIONI e ROSSE si applicano anche le misure di cui alla lettera a, laddove non previste). Si allega l'ordinanza.

Le Ordinanze del Ministro della salute sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre), a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e provvede con ordinanza all' aggiornamento del relativo elenco; La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Di seguito le misure di contenimento relative per le attività economiche e industriali:

#### **MISURE VALIDE PER LE ZONE GIALLE (tra cui l'EMILIA-ROMAGNA)**

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - NELLE AZIENDE VALGONO I PROTOCOLLO AZIENDALI (COME DPCM 24/10/2020)**

L' Art 1 comma 1 CONFERMA l' obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con **sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, **TUTTAVIA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE VALGONO E SI APPLICANO** i protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande **Pertanto per le attività produttive:**

- **non sussiste l' obbligo generalizzato, nonché obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, ma di applicare le indicazioni del Protocollo aziendale anti-contagio;**

- **dispositivi di protezione delle vie respiratorie: nelle aziende ex DLgs 81/2008 devono essere DPI certificati o mascherine chirurgiche marcate CE.**

**Si evidenzia che:**

- **PROTOCOLLO CONDIVISO -I' Art. 4 del DPCM - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali-** conferma sull'intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali, i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. A.
- **LAVORO AGILE** - l'art 5 comma 6, dispone una semplice **raccomandazione in materia di lavoro agile e fa salvo quanto previsto dal Protocollo condiviso del 24 aprile**, infatti sancisce: *E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del DL 34/2020 , convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 (protocollo condiviso attività industriali) e 13 (protocollo condiviso cantieri) al presente decreto.*
- **ORARIO DI INGRSSO AZIENDE** - l'art 5 comma 5 stabilisce *che le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata a differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.*

#### **CARTELLO CON CAPIENZA DELLE NUMERO DI PERSONE AMMESSE**

L'Art 1 comma 5 stabilisce obbligo di esporre all'ingresso del locale un **cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo**, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti:

- nei locali pubblici e aperti al pubblico,
- in tutti gli esercizi commerciali

#### **NEW - COPRIFUOCO DALLE 22:00 ALLE 5:00 - CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DA SITUAZIONI DI NECESSITÀ OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE**

**ART 1 comma 3.** Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

**È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.**

#### **SOSPESI I CONVEGNI (COME DPCM 24/10/2020)**

**ART 1 comma 1 lett. o)** sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; **è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.**

#### **FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN PRESENZA SOLO SE NECESSARIO (COME DPCM 24/10/2020 MA DA INTERPRETARE PIU' RESTRITTIVAMENTE)**

**ART 1 comma 1 lett. s)** Sono altresì consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del

**contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.**

**NEW - CHIUSI GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI, A ECCEZIONE DELLE FARMACIE, PARAFARMACIE, PRESIDI SANITARI, PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, TABACCHI ED EDICOLE Art 1 comma 1 lett. ff)** le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;**

#### **SERVIZI RISTORAZIONE (COME DPCM 24/10/2020)**

**Art 1 comma 1 lett. gg)** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

E' consentita:

- senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.;
- fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
- l'attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

#### **SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI**

**Art 1 comma 1 lett. ll)** conferma se, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

#### **ATTIVITA' PROFESSIONALI**

**Art 1 comma lett. nn)** conferma le attività professionali per le quali si raccomanda che:

- 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

#### **STRUTTURE RICETTIVE (COME DPCM 24/10/2020)**

**art 1 comma 1 lett. pp)** le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di

sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l'accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

### **LE REGIONI E LE AREE TERRITORILI CARATTERIZZATI DA UNO SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO 1. ZONE ARANCIONI - NUOVE PRESCRIZIONI (NON PREVISTE DAL DPCM 24/10/2020)**

**Ai sensi dell' art. 2 sono previste ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto 1** nelle zone territoriali individuate (Regioni, o province o territori) con ordinanza le seguenti misure:

a) **DIVIETO di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

CONSENTITO il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori regionali rischio alto è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;

b) **VIETATO ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un COMUNE DIVERSO da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative**, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) **SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita:

- la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
- fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

### **LE REGIONI E LE AREE TERRITORILI CARATTERIZZATI DA UNO SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO 1. ZONE ROSSE NUOVE PRESCRIZIONI (NON PREVISTE DAL DPCM 24/10/2020)**

**Ai sensi dell' art. 3 sono previste ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto 1**, nelle zone territoriali individuate (Regioni, o province o territori) con ordinanza le seguenti misure:

a) **VIETATO ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché ALL' INTERNO DEI MEDESIMI TERRITORI (!), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) **SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;**

d) **SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), è consentita l' attività:

- delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Della ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
- fino alle ore 22,00 della ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

i) **(SOLO)** i datori di lavoro PUBBLICI limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

### **Allegato 23 Commercio al dettaglio**

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
  - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  - Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  - Commercio al dettaglio di biancheria personale
  - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  - Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  - Commercio a dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

- Commercio a dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail [dceccato@confindustriaromagna.it](mailto:dceccato@confindustriaromagna.it)).

Allegato